

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Consiglio</b>	
96/C 149/01	Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (gennaio, febbraio e marzo 1996) (Settore sociale) .....	1
	<b>Commissione</b>	
96/C 149/02	ECU .....	5
96/C 149/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	6
96/C 149/04	Avviso relativo alle misure antidumping in vigore per alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone: modifica della ragione sociale di una società cui si applica un'aliquota individuale del dazio antidumping .....	7
	<b>SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b>	
	<b>Autorità di vigilanza EFTA</b>	
96/C 149/05	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 4, paragrafo 7 dell'atto di cui al punto 1 lettera b) dell'allegato XV dell'accordo SEE — Decisione di non sollevare obiezioni assunta dall'Autorità di vigilanza EFTA .....	8
96/C 149/06	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte — Decisione di non sollevare obiezioni assunta dall'Autorità di vigilanza EFTA .....	9

(segue)

IT

1

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
96/C 149/07	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte — Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni	10
 <b>Corte EFTA</b>		
96/C 149/08	Richiesta di parere consultivo presentata dal Gulating lagmannsrett, in seguito alla decisione di questa Corte del 27 novembre 1995 nella causa Eilert Eidesund contro Stavanger Catering A/S (Causa E-2/95) .....	11
96/C 149/09	Richiesta di parere motivato presentata dalla Stavanger Catering A/S in seguito alla decisione di questa Corte in data 5 ottobre 1995 nella causa Torgeir Langeland contro Norske Fabricom A/S (Causa E-3/95) .....	11
96/C 149/10	Azione avviata il 19 gennaio 1996 dall'autorità di controllo EFTA nei confronti della Repubblica di Islanda (Causa E-1/96) .....	12
<hr/>		
<b>II Atti preparatori</b>		
.....		
<hr/>		
<b>III Informazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
96/C 149/11	Gara d'appalto relativa ad uno studio sull'impatto della società d'informazione riguardante la pianificazione territoriale nelle regioni svantaggiate .....	13
<hr/>		
<b>Rettifiche</b>		
96/C 149/12	Assistenza nel settore della cooperazione transnazionale tra le imprese artigiane e le microimprese (GU n. C 142 del 14. 5. 1996, pag. 33) .....	15

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (gennaio, febbraio e marzo 1996)

(Settore sociale)

(96/C 149/01)

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU n.	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Membro/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la formazione professionale	1. 6. 1997	C 164 del 30. 6. 1995	Sig. E. Brittain	Dimissioni	Titolare	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. Evans	Department of Education and Employment	29. 1. 1996
Comitato consultivo per la formazione professionale	1. 6. 1997	C 164 del 30. 6. 1995	Sig. J. K. Fuller	Dimissioni	Titolare	Governo	Regno Unito	Sig.ra E. Hodgkinson	Department of Education and Employment	29. 1. 1996
Comitato consultivo per la formazione professionale	1. 6. 1997	C 164 del 30. 6. 1995	Sig. L. Pescia	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Italia	Sig. S. Macciò	Intersind	29. 1. 1996
Comitato consultivo per la formazione professionale	1. 6. 1997	C 164 del 30. 6. 1995	Sig.ra J. Evans	Dimissioni	Supplente	Governo	Regno Unito	Sig.ra R. Gilfellow	Department of Education and Employment	29. 1. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	11. 12. 1996	C 374 del 30. 12. 1994	Sig. R. Giuliani	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Italia	Sig.ra R. Cavaterra		22. 1. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	11. 12. 1996	C 374 del 30. 12. 1994	Sig. E. McCumiskey	Dimissioni	Titolare	Governo	Irlanda	Sig. D. Crowley	Department of Social Welfare	11. 3. 1996

Comitato	Scadenza del mandato	Publicazione nella GU n.	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Membro/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	11. 12. 1996	C 374 del 30. 12. 1994	Sig. G. Gardley Carmona	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Spagna	Sig.ra A. Fontecha	Unión General de Trabajadores	25. 3. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C 85 del 22. 3. 1994	Sig. J. T. McQuaid	Dimissioni	Titolare	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. Durning	Health and Safety Executive	11. 3. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C 85 del 22. 3. 1994	Sig. P. Tansley	Dimissioni	Titolare	Governo	Regno Unito	Sig.ra G. Deakins	Health and Safety Executive	11. 3. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C 85 del 22. 3. 1994	Sig.ra G. Deakins	Dimissioni	Supplente	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. Soave	Health and Safety Executive	11. 3. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C 85 del 22. 3. 1994	Sig.ra J. Soave	Dimissioni	Supplente	Governo	Regno Unito	Sig. N. Higham	Health and Safety Executive	11. 3. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C 85 del 22. 3. 1994	Sig.ra S. Sarreschtedari-Leodolter	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Austria	Sig.ra R. Czeskleba	Österreichischer Gewerkschaftsbund	25. 3. 1996

Comitato	Scadenza del mandato	Publicazione nella GU n.	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Membro/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C. 85 del 22. 3. 1994	Sig.ra R. Czeskleba	Dimissioni	Supplente	Lavoratori	Austria	Sig.ra K. Reitinger	Österreichischer Gewerkschaftsbund	25. 3. 1996
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	3. 3. 1997	C. 85 del 22. 3. 1994	Sig. J. Janiszewski	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Germania	Sig. K.-Ch. Scheel	Bundesverband der Deutschen Industrie	29. 3. 1996
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	6. 11. 1997	C. 318 del 15. 11. 1994	Sig. H. Grove	Dimissioni	Titolare	Governmento	Danimarca	Sig. H.F. Christensen	Arbejdsministeriet	11. 3. 1996
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	6. 11. 1997	C. 318 del 15. 11. 1994	Sig.ra M. Monaghan	Dimissioni	Titolare	Governmento	Irlanda	Sig. W. Jestin	Department of Enterprise and Employment	11. 3. 1996
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	6. 11. 1997	C. 318 del 15. 11. 1994	Sig. A. Sousa Machado	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Portogallo	Sig.ra A. Costa Arthur	CCP	29. 3. 1996
Consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	4. 10. 1998	C. 296 del 10. 11. 1995	Sig. E. Andersen	Dimissioni	Titolare	Governmento	Danimarca	Sig. J. Andersen	Directoratet for Arbejdsulyssynet	11. 3. 1996
Consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	4. 10. 1998	C. 296 del 10. 11. 1995	Sig. G. Branca	Dimissioni	Titolare	Governmento	Italia	Sig. L. Alberti	Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale	11. 3. 1996

Comitato	Scadenza del mandato	Publicazione nella GU n.	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Membro/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	4. 10. 1998	C 296 del 10. 11. 1995	Sig. J. McQuaid	Dimissioni	Titolare	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. Durning	Health and Safety Executive	11. 3. 1996
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	4. 10. 1998	C 296 del 10. 11. 1995	Sig.ra G. Rocca Ercoli	Dimissioni	Supplente	Governo	Italia	Sig. M. Biagi	Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale	11. 3. 1996
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	4. 10. 1998	C 296 del 10. 11. 1995	Sig. T. Tansley	Dimissioni	Supplente	Governo	Regno Unito	Sig.ra G. Deakins	Health and Safety Executive	11. 3. 1996

# COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

22 maggio 1996

(96/C 149/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,3144	Marco finlandese	5,89002
Corona danese	7,38455	Corona svedese	8,44170
Marco tedesco	1,91267	Sterlina inglese	0,821333
Dracma greca	302,492	Dollaro USA	1,24079
Peseta spagnola	159,218	Dollaro canadese	1,70348
Franco francese	6,47629	Yen giapponese	132,826
Sterlina irlandese	0,796193	Franco svizzero	1,57394
Lira italiana	1936,11	Corona norvegese	8,19726
Fiorino olandese	2,13912	Corona islandese	83,9021
Scellino austriaco	13,4588	Dollaro australiano	1,56369
Scudo portoghese	196,243	Dollaro neozelandese	1,81747
		Rand sudafricano	5,39122

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(96/C 149/03)

[Stabiliti il 21 maggio 1996 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,748	72 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (1)	
Béziers	4,186	109 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,266	111 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	nessuna quotazione		Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Nîmes	4,221	110 %	Villarobledo	nessuna quotazione (1)	
Perpignan	nessuna quotazione (1)		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (1)		Bari	3,448	90 %
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	3,103	81 %
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	3,595	94 %
Treviso	5,048	132 %	Trapani (Alcamo)	2,758	72 %
Verona (per i vini locali)	5,910	154 %	Treviso	nessuna quotazione (1)	
Prezzo rappresentativo	4,370	114 %	Prezzo rappresentativo	3,068	80 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	68,135	82 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	
Falset	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	68,135	82 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,694	104 %			
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,694	104 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,15				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Avviso relativo alle misure antidumping in vigore per alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone: modifica della ragione sociale di una società cui si applica un'aliquota individuale del dazio antidumping**

(96/C 149/04)

La società giapponese TEC Corporation (già Tokyo Electric Co. Ltd), che esporta nella Comunità alcuni tipi di bilance elettroniche cui si applica un dazio antidumping definitivo del 22,5 %, ha chiesto alla Commissione di tener conto del suo cambiamento di ragione sociale.

Onde evitare che detto cambiamento comprometta il diritto della società a beneficiare di un'aliquota individuale del dazio antidumping a norma del regolamento (CEE) n. 993/93 del Consiglio <sup>(1)</sup>, la TEC Corporation ha chiesto che il regolamento in questione sia modificato.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, da cui risulta effettivamente che la ragione sociale è cambiata in seguito a una trasformazione globale, comprendente la fusione di due società dello stesso gruppo che, durante l'inchiesta antidumping per il prodotto in que-

stione, erano state trattate come un'unica entità economica. La modifica della struttura aziendale e della ragione sociale, quindi, non incide assolutamente sul calcolo del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 993/93, per cui la società che ha cambiato nome dovrebbe continuare a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio. In assenza di cambiamenti sostanziali delle circostanze, la Commissione non considera necessario un emendamento del regolamento (CEE) n. 993/93.

In futuro, quindi, i riferimenti alla Tokyo Electric Co. Ltd presenti nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 993/93 dovranno essere interpretati come riferimenti alla *TEC Corporation*.

Va osservato inoltre che il codice addizionale Taric 8694 attribuito in precedenza continua ad applicarsi alla società in questione nonostante il cambiamento di ragione sociale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 4.

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 4, paragrafo 7 dell'atto di cui al punto 1 lettera b) dell'allegato XV dell'accordo SEE**

**Decisione di non sollevare obiezioni assunta dall'Autorità di vigilanza EFTA**

(96/C 149/05)

<b>Data di approvazione:</b>	6. 12. 1995
<b>Stato EFTA:</b>	Norvegia
<b>Aiuto n.:</b>	95-016
<b>Titolo:</b>	Aiuto alla costruzione navale e allo sviluppo a favore dell'Indonesia — imbarcazione da ricerca che sarà costruita da un cantiere navale norvegese
<b>Beneficiari:</b>	Istituto delle scienze indonesiano (Indonesian Institute of Sciences) (acquirente) e ministero delle Finanze (mutuatario)
<b>Base giuridica:</b>	Assistenza allo sviluppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 dell'atto di cui al punto 1 lettera b) dell'allegato XV dell'accordo SEE (direttiva del Consiglio 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale)
<b>Forma dell'aiuto:</b>	Finanziamento condizionato interamente concesso sotto forma di credito che dovrà essere rimborsato in 18 rate annuali, decorrenti dallo spirare del settimo anno successivo al versamento dell'ultima rata del prestito. L'interesse applicato è del 3,5 % all'anno
<b>Intensità dell'aiuto:</b>	Livello di liberalità OCSE: 45,9 %

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**

**Decisione di non sollevare obiezioni assunta dall'Autorità di vigilanza EFTA**

(96/C 149/06)

<b>Data di approvazione:</b>	14. 12. 1995
<b>Stato EFTA:</b>	Norvegia
<b>Aiuto n.:</b>	95-015 (già aiuto n. 93-147)
<b>Titolo:</b>	Programma «Contratti di R&S industriale»
<b>Obiettivo:</b>	— Aiuto alla ricerca e sviluppo
<b>Base giuridica:</b>	— Legge sul Fondo norvegese di sviluppo industriale e regionale n. 97 del 3 luglio 1992
<b>Intensità dell'aiuto:</b>	— Massimo 50 % dei costi ammessi per la ricerca industriale di base (massimo 60 % per le PMI) — Massimo 25 % dei costi ammessi per la ricerca applicata e lo sviluppo (massimo 35 % per le PMI) (I massimali di aiuto sono cumulativi)
<b>Bilancio:</b>	Stanziamento di bilancio per il 1995: 39 Mio di NKR
<b>Durata:</b>	Indefinita
<b>Condizioni:</b>	Relazione annuale semplificata

---

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**

**Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni**

(96/C 149/07)

<b>Data di approvazione:</b>	20. 12. 1995
<b>Stato EFTA:</b>	Norvegia
<b>Aiuto n.</b>	95-006 (ex 93-214)
<b>Titolo:</b>	Regime «Sovvenzione alla ristrutturazione e all'iniziativa»
<b>Obiettivo:</b>	— Aiuti a piccole e medie imprese per attività di consulenza, formazione e diffusione di conoscenze — Aiuto allo sviluppo regionale nell'ambito delle zone assistite in Norvegia
<b>Base giuridica:</b>	— Lettera circolare H-27/95 del ministero dell'Amministrazione locale e del lavoro
<b>Intensità dell'aiuto:</b>	— 50 % dei costi per l'aiuto «soft» comprendente attività di consulenza, formazione e diffusione di conoscenze alle PMI — 15-35 % dei costi per l'aiuto «soft» e l'aiuto allo sviluppo regionale a favore di non — PMI nell'ambito delle zone assistite della Norvegia
<b>Bilancio:</b>	Stanziamiento per il 1995: 70,6 Mio di NKR
<b>Durata:</b>	Indeterminata
<b>Condizioni:</b>	Relazione annuale dettagliata

---

## CORTE EFTA

**Richiesta di parere consultivo presentata dal Gulating lagmannsrett, in seguito alla decisione di questa Corte del 27 novembre 1995 nella causa Eilert Eidesund contro Stavanger Catering A/S**

(Causa E-2/95)

(96/C 149/08)

Nella causa dinanzi ad essa pendente Eilert Eidesund contro Stavanger Catering A/S il Gulating lagmannsrett (Alta corte Gulating), con decisione 27 novembre 1995, ha presentato alla Corte EFTA richiesta di parere consultivo, iscritta in ruolo il 4 dicembre 1995 e vertente sui seguenti quesiti:

1. La risoluzione di un contratto di fornitura con una società e la firma di un nuovo contratto con un'altra società ricade sotto il disposto della direttiva 77/187/CEE del Consiglio quando nessuna clausola è prevista dal contratto secondo cui gli impianti e/o i dipendenti devono essere anche rilevati?
2. Se la risposta al quesito n. 1 sarebbe identica se la nuova società di approvvigionamento rileva i dipendenti e gli stock.
3. Se la risposta al quesito n. 1 sarebbe identica se il contratto ricade sotto il disposto delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE sull'aggiudicazione dei contratti pubblici di fornitura.
4. Tra i diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 rientra anche il diritto di conservare con il nuovo datore di lavoro lo stesso regime assicurativo, compreso quello pensionistico, che il dipendente aveva con il datore che ha sciolto il contratto?
5. La risposta al quesito n. 1 sarebbe diversa nei casi in cui:
  - a) I dipendenti della società originaria seguano la procedura normale per competere ai posti nella nuova società e sono nominati in questi ultimi a concorso ultimato?
  - b) Non sussista alcun accordo tra la nuova e la vecchia società, ovvero tra la principale e la nuova società di approvvigionamento nel senso che anche i dipendenti debbano essere rilevati?

---

**Richiesta di parere motivato presentata dalla Stavanger Catering A/S in seguito alla decisione di questa Corte in data 5 ottobre 1995 nella causa Torgeir Langeland contro Norske Fabricom A/S**

(Causa E-3/95)

(96/C 149/09)

Nella causa dinanzi ad essa pendente Torgeir Langeland contro Norske Fabricom A/S il Stavanger byrett (Corte di Stavanger) ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere motivato, iscritta in ruolo in data 4 dicembre 1995, vertente sui seguenti quesiti:

1. Nella clausola derogatoria di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, rientra anche il diritto del dipendente alla copertura di premi assicurativi alla pensione complementare o la deroga si applica soltanto al diritto di ottenere da questo stesso regime prestazioni pensionistiche?
  2. Se l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 77/187/CEE vada interpretata nel senso che il dipendente non può giuridicamente accettare un emendamento al suo contratto di lavoro che sia meno vantaggioso, ove il motivo dell'emendamento risieda nel trasferimento dell'impresa?
-

**Azione avviata il 19 gennaio 1996 dall'autorità di controllo EFTA nei confronti della Repubblica di Islanda**

**(Causa E-1/96)**

**(96/C 149/10)**

L'Autorità di controllo dell'EFTA, rappresentata da Hákan Berglin, direttore degli affari giuridici ed esecutivi, in qualità di agente (domiciliato presso l'Autorità di controllo EFTA, rue de Trèves 74, B-1040 Bruxelles, Belgio) ha avviato un'azione nei confronti della Repubblica di Islanda presso la corte EFTA in data 19 gennaio 1996.

Il ricorrente ritiene che la Corte debba:

1) dichiarare che, mantenendo in vigore, dopo la data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nella propria, legislazione sulla imposta sulle merci

a) una disposizione che prevede l'inclusione nella base di valutazione dell'imposta sulle merci sui prodotti importati di un aumento globale del 25 %, e

b) delle disposizioni che implicano normalmente il pagamento ad una data anticipata dell'imposta sulle merci sui prodotti importati, rispetto a quanto avviene nel caso del pagamento dell'imposta sulle merci sui prodotti manufatti, trasformati o confezionati in Islanda,

la Repubblica di Islanda ha mancato agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo SEE;

2) imporre al convenuto il pagamento delle spese.

*Memorie e principali argomentazioni addotte a sostegno:*

— L'articolo 14 dell'Accordo SEE, che vieta una imposizione interna discriminatoria, è identico nella sostanza all'articolo 95 del trattato CE.

L'accordo SEE non contiene disposizioni transitorie relative all'articolo 14. Di conseguenza l'Islanda aveva l'obbligo di conformarsi ai requisiti dell'articolo 14 a decorrere dal 1° gennaio 1994, data dell'entrata in vigore dell'accordo.

— La base di valutazione dell'imposta sulle merci non è identica per i prodotti importati e per i prodotti manufatti, trasformati o confezionati in Islanda. Per i prodotti nazionali la base di valutazione è, in linea di principio, il prezzo all'ingrosso corrente del prodotto, con disposizioni di deroga in situazioni nelle quali non è disponibile il prezzo all'ingrosso normale. Invece, la base di valutazione per i prodotti importati è costituita da un prezzo all'ingrosso fittizio, consistente nel valore doganale dei prodotti con l'aggiunta dei dazi e di un aumento globale stimato del 25 %.

L'inclusione nella base di valutazione dell'imposta sulle merci sui prodotti importati di un aumento globale assoluto e predeterminato comporta il rischio che l'imposta sulle merci sui prodotti importati sia più elevata dell'imposta sui prodotti nazionali simili o, anche se non simili, tuttavia in concorrenza con i prodotti importati. Il semplice rischio che l'imposta sulle merci sui prodotti importati sia più elevata della stessa tassa sui prodotti nazionali concorrenti significa che il sistema fiscale non è neutrale dal punto di vista della concorrenza fra i prodotti nazionali e quelli importati. Questa normativa è quindi incompatibile con l'articolo 14 dell'accordo SEE.

— Il sistema di riscossione dell'imposta sulle merci non è identico per i prodotti importati e per quelli nazionali. L'imposta sui prodotti importati viene normalmente riscossa assieme ai dazi al momento dello sdoganamento. La tassa sui prodotti nazionali viene calcolata al momento della vendita o della consegna delle merci da parte di un fabbricante o di un grossista ed è pagabile normalmente dopo un periodo di sette mesi.

Prevedendo una data anticipata per il pagamento della tassa sulle merci sui prodotti importati la normativa ha un effetto discriminatorio o protezionista a favore dei prodotti nazionali. Questa normativa non è quindi compatibile con l'articolo 14 dell'accordo SEE.

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Gara d'appalto relativa ad uno studio sull'impatto della società d'informazione riguardante la pianificazione territoriale nelle regioni svantaggiate

(96/C 149/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, DG XIII/A, all'attenzione del sig. Alison Birkett BU 31 3/58, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 83 42/296 82 09. Telefax (32-2) 296 83 93.

2. **Categoria di servizio e descrizione:** Le recenti evoluzioni verificatesi nel settore dei servizi e delle applicazioni in seno alla società d'informazione (SI) consentono di ridurre le distanze, di limitare i costi conseguenti alla lontananza delle regioni e di migliorare in tale modo l'integrazione geografica della Comunità. Rimane da definire in quali misure tali nuovi mezzi contribuiranno alla centralizzazione o alla decentralizzazione degli agenti economici, dell'industria e dei servizi.

Lo studio analizzerà i principali settori di attività in seno alle regioni svantaggiate e determinerà i luoghi ed i settori nei quali c'è una tendenza alla centralizzazione, decentralizzazione, delocalizzazione, ecc. I risultati di tale studio consentiranno di identificare i settori ed i sistemi di applicazione che presentano un'importanza particolare per le singole regioni a livello della pianificazione territoriale e locale e delle relazioni con la SI.

Lo studio analizzerà il modo nel quale le nuove prospettive offerte dalla società d'informazione a livello sociale e societale, in particolare nel settore della telemedicina e dell'apprendimento a distanza, influenzeranno la pianificazione spaziale della popolazione, e in particolare per le regioni lontane e/o periferiche.

L'approccio proposto consiste nel selezionare un numero limitato di studi dei casi che illustreranno il ruolo svolto dalle SI nello sviluppo di una particolare regione e a determinare il tipo di attività (industria, commercio, ecc.) interessate. L'analisi socioecono-

mica dovrà consentire la determinazione delle condizioni da soddisfare per consentire lo sviluppo della regione o di trattenere una popolazione in una zona rurale. Il ruolo svolto dalle autorità regionali e locali dovrà essere specificato.

Nel caso in cui un tale approccio fosse seguito, gli studi dei casi dovranno essere relativi a 2 o 3 paesi vari interessati dai problemi di coesione o in declino industriale. Si prevede che almeno 3 approcci regionali diversi saranno affrontati. Una descrizione riassunta e una giustificazione degli studi dei casi saranno integrati nella proposta.

Lo studio sarà completato mediante raccomandazioni da indirizzare alla Commissione per stimolare gli investimenti privati, conformemente al ruolo catalizzatore della Commissione.

3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

4., 5.

6. **Varianti:** Non sono ammesse.

7. **Durata del contratto:** Il contratto proposto avrà decorrenza nel 1996. La durata globale non dovrà superare i sei mesi.

8. a) **Nome e indirizzo del servizio al quale i documenti del caso possono essere richiesti:** Vedi punto 1.

b) **Termine ultimo per effettuare tale richiesta:** 2. 6. 1996.

c) **Le richieste per i documenti del caso per gli studi possono essere inviate per telefax o lettera:** Per le richieste fatte per telefax, devono essere confermate per lettera inviata entro il termine ultimo di cui al punto 8. b).

9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1996.

- b) **Nome e indirizzo del servizio al quale devono essere inviate:** Vedi punto 1.
10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** Rappresentanti ufficiali della Commissione europea e un rappresentante autorizzato per ogni offerente.
- b) **L'apertura delle offerte verrà fatta il:** 24. 7.1996 (10.00).
- Indirizzo: Commissione europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, avenue de Beaulieu 31, sala riunioni n.2, terzo piano, B-1160 Bruxelles.
- 11.
12. **Modalità principali relative al finanziamento:** Lo studio sarà finanziata al 100 %.
13. **Forma legale in caso di raggruppamenti di offerenti:** Le offerte possono essere presentate singolarmente o congiuntamente. Se due o più candidati presentano un'offerta congiunta, uno di loro sarà designato come contraente principale e agente responsabile.
14. **Informazioni relative alla situazione del prestatore:** L'offerente dovrà presentare la propria situazione economica e tecnica per la valutazione. Tali requisiti saranno specificati nelle procedure amministrative per contratti di studi.
15. **Periodo di validità:** 8 mesi.
16. **Criteri di valutazione:** Saranno riportati nel capitolato d'appalto.
- 17.
18. **Data di invio del bando:** 3. 5. 1996.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 3. 5. 1996.
-

**RETTIFICHE****Assistenza nel settore della cooperazione transnazionale tra le imprese artigiane e le microimprese**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 142 del 14. 5. 1996, pag. 33)*

(96/C 149/12)

**Commissione europea, Direzione generale XXIII-B, rue d'Arlon 80, ufficio 4/44, B-1049 Bruxelles.**

VI. Presentazione delle proposte:

Le proposte devono essere inviate alla Commissione entro e non oltre l'1. 11. 1996.

VIII. Ulteriori informazioni, e una nota esplicativa, possono essere ottenute presso la Commissione europea (Direzione generale XXIII, unità B 3), rue d'Arlon 80, B-1049 Bruxelles, telefax (02) 295 21 54 entro e non oltre il 30. 9. 1996.

---